

DECISIONE (UE) 2022/178 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 2022

che abroga, a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, la decisione (UE) 2016/394

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, come modificato da ultimo, in particolare l'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e il relativo allegato,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio ⁽³⁾. Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell'allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).
- (2) Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner.
- (3) Da allora l'Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia (*feuille de route*) per ulteriori miglioramenti in questi settori.
- (4) È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell'attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394.
- (5) In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l'AR, i motivi per l'adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata a nome dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio per le materie di competenza degli Stati membri.
- (6) Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l'attuazione della tabella di marcia nel quadro del dialogo politico in corso tra l'Unione europea e il Burundi.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 317, del 15.12.2000, pag. 376.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90).

